Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 marzo 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Marche

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL 3 MARZO 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Varese.

(310)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 febbraio 1983.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

I prodotti chimici elencati nell'allegato al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: NONNE

ALLEGATO

1) ISOCIANATI E LORO SOLUZIONI, AVENTI PUNTO DI INFIAMMABILITÀ INFERIORE A —18°C.

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti devono essere inseriti nella classe 3-A, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 3-A.18-*bis*.

Denominazione: Isocianati e loro soluzioni.

Formula: —

Punto di infiammabilità: inferiore a —18°C.

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: liquidi di odore pungente. Non miscibili con l'acqua, con la quale reagiscono sviluppando anidride carbonica. Tossici per ingestione, per contatto con la pelle o per inalazione. I vapori ed i liquidi sono molto irritanti per la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di alluminio, chiusi ermeticamente, imballati con materia inerte ed assorbente di imbottitura in casse di legno. Contenuto massimo del recipiente interno: litri 1. Contenuto massimo del collo: litri 25;

b) fusti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di litri 250.

Etichette: mod. *C* e mod. *F*.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte in luogo fresco, lontano dalle sorgenti di calore.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

2) MISCELA AZEOTROPICA DI ACETATO DI METILE E ALCOOL METILICO.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 3-A, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 3-A.23-*bis*.

Denominazione: miscela azeotropica di acetato di metile e alcool metilico.

Formula: —

Punto di infiammabilità: —26°C.

Limiti di esplosività: 3,4% - 17,7%.

Caratteristiche: miscela costituita dall'81% di acetato di metile e dal 19% di alcool metilico. Limpido, incolore. Odore tipico degli esteri. Miscibile con l'acqua.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti metallici, chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a litri 25, imballati in casse di legno o in fusti metallici. Quantità massima per ogni collo: litri 45;

b) recipienti di vetro, chiusi ermeticamente, di capacità non superiore a litri 5, imballati con adatta materia assorbente di imbottitura in casse di legno o in fusti metallici. Quantità massima per ogni collo: litri 75;

c) fusti metallici di capacità non superiore a litri 250.

Etichetta: mod. *C*.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, in luogo fresco.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione dalle altre merci pericolose vedere l'art. 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) MISCELA DI ACETATO DI N-BUTILE E ALCOOL N-BUTILICO.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto appartiene alle « Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose » (sigla 3-C.67-*bis*).

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

— Miscela di acetato di n-butile e alcool n-butilico — Cl. 3-C - Et. C Infiammabile

4) 3-METOSSI-N-PROPILAMMINA.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 3-C, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 3-C.70.

Denominazione: 3-Metossi-n-propilammina.

Formula: $C_4H_{11}NO$.

Punto di infiammabilità: 27°C (v.c.).

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: liquido incolore, irritante.

Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichetta: mod. *C*.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione dalle altre merci pericolose vedere l'art. 29 delle norme particolari relative alla presente classe.

5) IDROPEROSSIDO DI DIISOPROPILBENZENE, CONCENTRAZIONE MASSIMA 72% IN SOLUZIONE (Idroperossido di iso-propilcumile).

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 5.2.9-*bis*.

Denominazione: Idroperossido di diisopropilbenzene, concentrazione massima 72% in soluzione (Idroperossido di iso-propilcumile).

Formula: $(CH_3)_2CHC_6H_4C(CH_3)_2OOH$.

Caratteristiche: liquido incolore, non miscibile con l'acqua. Si decompone violentemente quando coinvolto in un incendio o quando viene in contatto con impurità.

Imballaggi ammessi:

a) bottiglie o taniche di materia plastica, contenenti non più di kg 50, imballate in casse di metallo o di cartone o di legno, oppure in fusti di metallo o di cartone o di legno compensato. Contenuto netto massimo del collo: kg 50;

b) bottiglie di vetro, cotenenti non più di litri 2, imballate con materia di imbottitura in casse di cartone o in fusti di cartone o di legno compensato, oppure di casse di legno. Contenuto netto massimo del collo: kg 50;

c) fusti di acciaio contenenti non più di litri 220;

d) fusti di alluminio aventi purezza di almeno il 99,5%, contenenti non più di litri 220.

Etichetta: mod. E_2.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

6) PEROSSIDO DI ACETILACETONE IN ALCOOL DIACETONICO.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto appartiene ai « Perossidi di acetilacetone disciolti in trietilfosfato » (sigla 5.2.16-*bis*).

7) PEROSSIDO DI CUMILE, TECNICAMENTE PURO O MISCELATO CON UN SOLIDO INERTE.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella, la quale sostituisce la tabella esistente:

Sigla: 5.2.31.

Denominazione: Perossido di cumile, tecnicamente puro o miscelato con un solido inerte.

Formula: $C_6H_5C(CH_3)_2.O_2.(CH_3)_2CC_6H_5$.

Caratteristiche: solido cristallino di colore bianco o giallo pallido. Insolubile in acqua. Brucia facilmente.

Imballaggi ammessi:

a) taniche oppure sacchi oppure casse di materia plastica, contenenti non più di kg 50, imballati in casse di legno o di cartone oppure in fusti di cartone o di legno compensato. Contenuto netto massimo del collo: kg 50;

b) taniche oppure sacchi oppure casse di materia plastica, contenenti non più di kg 100, imballate in casse di metallo oppure in fusti di metallo. Contenuto netto massimo del collo: kg 100;

c) fusti di acciaio rivestiti internamente di materia plastica, contenenti non più di litri 220.

Etichetta: mod. E_2.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) Il perossido di cumile contenente più del 60% di solido inerte non è considerato pericoloso ai fini del trasporto marittimo in colli.

8) MISCELA DI CLORURO DI TITANIO E CLORURO DI MAGNESIO.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto appartiene ai « Catalizzatori a base di cloruri inorganici (sigla 8.53-*bis*).

9) CLORIDROSSIDO DI ALLUMINIO.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito nella classe 9, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 9.16-*ter*.

Denominazione: Cloridrossido di alluminio.

Formula: $Al_2(OH)_{6-x}CL_x$ dove x è compreso tra 1 e 5.

Caratteristiche: polvere granulare di colore giallognolo. Irritante per le mucose. In ambiente umido assorbe acqua fino al 50%.

Imballaggi ammessi:

a) sacchi di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg 25;

b) fusti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg 250;

c) sacconi di materia plastica tessuta con rivestimento interno di adatta materia plastica di almeno 100 micron di spessore. Peso lordo massimo: kg 1.100 (Tale imballaggio deve essere di tipo approvato dal Ministero della marina mercantile).

Etichetta: mod. *I*.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, in luogo asciutto. Separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, in luogo asciutto. Separato dalle derrate alimentari.

Nota: Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

10) *a*) ACIDO 4-CLORO-5-NITROBENZENSOLFONICO SALE POTASSICO.

b) ACIDO META-NITROBENZENSOLFONICO SALE SODICO.

c) ALFA-NAFTOLO.

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti appartengono ai « Prodotti solidi o liquidi aromatici intermedi per la preparazione di coloranti, aventi proprietà irritanti » (sigla 9.39-*bis*).

11) ETERE METILICO DEL GLICOL DIETILENICO (Metildiglicole; Metilcarbitolo).

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: il prodotto deve essere inserito negli elenchi Allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

— Etere metilico del glicol dietilenico (combustibile) (Metildiglicole; Metilcarbitolo).

12) ACIDO SOLFORICO 80% CONTENENTE CIRCA IL 5% DI ANIDRIDE SOLFOROSA.

Trasporto marittimo in veicoli cisterna: il prodotto è assimilato all'Acido solforico, che è elencato nell'Allegato 1 alla circolare n. 310476, datata 1° agosto 1974.

Nota: Il trasporto del prodotto deve avvenire in veicoli cisterna con il serbatoio di acciaio inossidabile o di acciaio opportunamente rivestito.

13) SOLUZIONI ACQUOSE DI PEROSSIDO DI IDROGENO (ACQUA OSSIGENATA) DI CONCENTRAZIONE IN PESO SUPERIORE ALL'8% MA NON SUPERIORE AL 40% DI PEROSSIDO DI IDROGENO.

Trasporto marittimo alla rinfusa: la classifica di tali soluzioni, avvenuta con circolare n. 34884 datata 12 agosto 1970, è annullata ed è sostituita dalla seguente classifica:

Denominazione chimica: Soluzioni acquose di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) di concentrazione in peso superiore all'8% ma non superiore al 40% di perossido di idrogeno.

Formula: H_2O_2.

Classifica: liquido comburente. Energico ossidante, caustico per la pelle. Coinvolto in un incendio, ne favorisce la propagazione.

Condizioni per il trasporto: oltre alle norme provvisorie contenute nella circolare a stampa n. 340364 del 31 marzo 1970, relative al trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio) oppure allo stato liquido (esclusi i liquidi petroliferi), devono essere osservate anche le seguenti condizioni:

a) le soluzioni di perossido di idrogeno possono essere trasportate soltanto sulle navi idonee a sopravvivere alle ipotesi di falla indicate nei regolamenti dell'ente tecnico;

b) le cisterne del carico e gli equipaggiamenti connessi devono essere costruiti in alluminio puro (99,5%) o in acciaio inossidabile (ad es. 304 L, 316, 316 L o 316 Ti) e passivato secondo procedure approvate. L'alluminio non deve essere impiegato per le tubolature sul ponte. Tutti i materiali non metallici di costruzione per il sistema di contenimento del carico non devono essere attaccati dal perossido di idrogeno, né contribuire alla sua decomposizione.

c) le cisterne del carico devono essere completamente separate dal mare e separate, mediante intercapedini, dalle casse per il combustibile e da qualsiasi altro spazio contenente materiali infiammabili o combustibili;

d) le cisterne per il carico devono essere munite di sonde di tipo chiuso e di allarmi di alto livello ottici ed acustici, rispondenti alle norme dell'Ente tecnico, che indichino quando il livello del carico nelle cisterne stesse è prossimo alla normale condizione di riempimento;

e) le cisterne impiegate per il trasporto di perossido di idrogeno non devono essere impiegate per l'acqua di mare di zavorra;

f) nella parte alta e nella parte bassa delle cisterne devono essere installati misuratori di temperatura. Sul ponte di comando devono essere sistemati letture a distanza e dispositivi di controllo continuo della temperatura. Qualora la temperatura nelle cisterne superi i 35°C, devono essere attivati sul ponte di comando allarmi ottici ed acustici;

g) negli spazi vuoti adiacenti alle cisterne devono essere sistemati analizzatori di ossigeno fissi (o linee di campionatura) per segnalare perdite del carico in tali spazi.

Sul ponte di comando devono essere sistemati letture a distanza, dispositivi di controllo continuo (se sono impiegate linee di campionatura, sono soddisfacenti campionature periodiche) e allarmi ottici ed acustici, simili a quelli richiesti per il controllo della temperatura. Gli allarmi ottici ed acustici devono essere attivati quando la concentrazione di ossigeno nei succitati spazi vuoti supera il 30% in volume. Devono essere anche provveduti due analizzatori portatili di ossigeno di riserva;

h) a salvaguardia contro una decomposizione incontrollata, deve essere installato un sistema per lo scarico in mare del carico. Il carico deve essere scaricato in mare se l'aumento della temperatura del carico è maggiore di 2°C all'ora per un periodo di 5 ore o se la temperatura nelle cisterne è superiore a 40°C;

i) gli sfoghi gas delle cisterne del carico devono essere muniti di valvola a pressione e depressione per il rilascio controllato dei vapori e di disco di rottura, o simile dispositivo, per emergenza nel caso che la pressione nelle cisterne aumenti rapidamente a causa di una decomposizione incontrollata. Il disco di rottura deve essere dimensionato tenendo conto della pressione di progetto delle cisterne, delle dimensioni delle cisterne e del valore di una decomposizione prevista;

l) le soluzioni di perossido di idrogeno devono essere stabilizzate per prevenirne la decomposizione. A cura del produttore, deve essere provveduto un certificato di stabilizzazione nel quale deve essere specificato:

1) nome e quantità dello stabilizzante aggiunto;

2) data di aggiunta dello stabilizzante e durata della sua efficacia;

3) tutte le limitazioni della temperatura che specifichino l'effettivo tempo di efficacia dello stabilizzante;

4) le operazioni da effettuare qualora la durata del viaggio superi il tempo di efficacia dello stabilizzante;

m) possono essere trasportate soltanto quelle soluzioni di perossido di idrogeno che hanno una quantità di decomposizione dell'1% all'anno a 25°C. A cura del caricatore, il comandante della nave deve essere munito, e deve mantenere a bordo, una certificazione attestante che il prodotto risponde al suddetto standard. A bordo deve essere presente un rappresentante tecnico del produttore, per controllare le operazioni di trasferimento del carico. Tale rappresentante deve, inoltre, avere la capacità di controllare la stabilità del perossido di idrogeno e deve certificare al comandante della nave che il carico è stato imbarcato in condizioni di stabilità;

n) devono essere provveduti indumenti resistenti alle soluzioni di perossido di idrogeno per ciascun membro dell'equipaggio addetto alle operazioni di trasferimento del carico. Gli indumenti protettivi devono includere tute di materiale non infiammabile, idonei guanti, stivali e protezione per gli occhi.

14) SOLUZIONI ACQUOSE DI PEROSSIDO DI IDROGENO (ACQUA OSSIGENATA) DI CONCENTRAZIONE IN PESO SUPERIORE AL 40% MA NON SUPERIORE AL 70% DI PEROSSIDO DI IDROGENO.

Trasporto marittimo alla rinfusa: la classifica di tali soluzioni, avvenuta con circolare n. 34884 datata 12 agosto 1970, è annullata ed è sostituita dalla seguente classifica:

Denominazione chimica: soluzioni acquose di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) di concentrazione in peso superiore al 40% ma non superiore al 70% di perossido di idrogeno.

Formula: H_2O_2.

Classifica: liquido comburente. Ossidante molto energico che può causare l'incendio di materie combustibili, quali olii, carta, segatura, stracci, ecc. Molto caustico per la pelle, produce gravi scottature.

Condizioni per il trasporto: oltre alle norme provvisorie contenute nella circolare a stampa n. 340364 del 31 marzo 1970, relative al trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio) oppure allo stato liquido (esclusi i liquidi petroliferi), devono essere osservate le seguenti condizioni:

a) devono essere rispettate tutte le disposizioni stabilite nelle « Condizioni di trasporto » previste per le soluzioni acquose di perossido di idrogeno di cui al precedente n. 13), da *a*) a *n*).

b) le soluzioni di perossido di idrogeno devono essere trasportate soltanto su navi appositamente costruite, sulle quali non deve essere trasportato alcun altro carico;

c) per le operazioni di trasferimento del carico non devono essere usati locali pompe;

d) deve essere sistemato un impianto fisso ad acqua spruzzata per diluire ed eliminare eventuali rigurgiti sul ponte di soluzione concentrata. L'area protetta dall'impianto ad acqua spruzzata deve includere i collegamenti tra i collettori di discarica e le manichette, nonché il cielo delle cisterne progettate per il trasporto delle soluzioni di perossido di idrogeno. La potenzialità dell'impianto deve soddisfare i seguenti criteri:

1) il prodotto deve essere diluito dalla concentrazione originale al 35% in peso entro cinque minuti dal rigurgito;

2) la quantità e l'estensione stimata del rigurgito devono essere basate sulle rate massime previste di caricazione e di discarica, sul tempo necessario per arrestare il flusso del carico in caso di errata caricazione delle cisterne o di rottura delle tubazioni o delle manichette e sul tempo necessario per iniziare la diluizione con acqua mediante l'azionamento dell'impianto dalla stazione di controllo del carico e dal ponte di comando.

(1234)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 1983.

Aumento della posta di giuoco dei concorsi pronostici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 26 agosto 1981, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio e Totip venne fissato in L. 232;

Ritenuto di dover aumentare il prezzo della posta di giuoco dei concorsi pronostici anzidetti;

Decreta:

A decorrere dai concorsi pronostici che si svolgeranno la settimana successiva a quella della pubblicazione del presente decreto, il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio e Totip, esercitati rispettivamente dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è fissato in L. 278.

La giuocata minima non può essere inferiore a due poste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(1359)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 gennaio 1983.

Determinazione dei tassi di interesse da applicare ai finanziamenti di cui all'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 (finanziamenti GEPI).

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visto in particolare l'art. 5 della suddetta legge 184, il quale, tra l'altro, prevede la concessione da parte della GEPI — in base alle direttive del CIPE — di finanziamenti anche a tassi agevolati a favore di società industriali al cui capitale sociale la GEPI stessa partecipa;

Visto il decreto interministeriale n. 326304 del 7 aprile 1976 registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 115, con il quale, in base alle direttive emanate dal CIPE nella seduta del 17 giugno 1971, sono stati determinati i seguenti tassi annui di interesse da applicare ai finanziamenti concessi dalla GEPI ai sensi del succitato art. 5 della legge 184: Italia meridionale 5,30 %, aree depresse centro-nord 6,85 %, restanti territori 8,35 %;

Vista la delibera del 24 giugno 1982, con la quale il CIPI, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, considerato che detti tassi non sono più adeguati alle attuali condizioni di mercato, a causa della concomitante ascesa dei tassi di interesse previsti dalle altre leggi di incentivazione industriale, ha stabilito che essi dovranno essere determinati dal Ministro del tesoro, secondo le modalità e le procedure seguite per la fissazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni finanziarie stipulate ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che la loro validità temporale potrà — in deroga alle descritte procedure — essere mantenuta immutata fino a quando il loro livello non sarà superiore di un punto percentuale rispetto alla misura dei tassi prevista dalla succitata legge 675;

Ritenuta l'opportunità di adeguare detti tassi a quelli previsti dalla succitata legge 675;

Ritenuta, inoltre, l'opportunità di stabilire, anche per i suddetti tassi una durata analoga a quella degli altri tassi previsti dalle leggi di incentivazione industriale;

Considerato che in base all'art. 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i tassi di interesse per i finanziamenti da concedere ai sensi della legge stessa sono, a seconda delle diverse aree territoriali, pari al 30, 40 e 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le procedure di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Ritenuta l'urgenza di determinare tali tassi con la procedura di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive integrazioni, fermo restando l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai finanziamenti di cui all'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 si applicano, a partire dal bimestre gennaio-febbraio 1983, i tassi agevolati previsti per i finanziamenti di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1983
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 20

(1385)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 315/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (voce 22.09 della tariffa doganale comune).

Regolamento (CEE) n. 316/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (voce 29.04 della tariffa doganale comune).

Pubblicati nel n. L 41 *del* 14 *febbraio* 1983

(36/C)

Regolamento (CEE) n. 317/83 della commissione, dell'8 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 318/83 della commissione, dell'8 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 319/83 della commissione, dell'8 febbraio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 320/83 della commissione, dell'8 febbraio 1983, che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 1959/83 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 321/83 della commissione, dell'8 febbraio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 322/83 della commissione, dell'8 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 37 *del* 9 *febbraio* 1983

(37/C)

Regolamento (CEE) n. 323/83 della commissione, del 9 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 324/83 della commissione, del 9 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 325/83 della commissione, del 9 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 326/83 della commissione, del 9 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 327/83 della commissione, dell'8 febbraio 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 328/83 della commissione, del 9 febbraio 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 998/68, (CEE) n. 2260/69 e (CEE) n. 1570/71, relativi alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e macellati e di tagli di carni suine in provenienza dall'Ungheria, dalla Romania e dalla Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 329/83 della commissione, del 9 febbraio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione di frumento tenero verso i paesi della zona IV a) e b).

Regolamento (CEE) n. 330/83 della commissione, del 9 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 331/83 della commissione, del 9 febbraio 1983, recante decisione di non dare seguito alla ventiduesima gara parziale di zucchero greggio effettuata nell'ambito della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/83.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 299/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 35 del 7 febbraio 1983.

Pubblicati nel n. L 38 *del* 10 *febbraio* 1983

(38/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 1103-MI »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Roval S.r.l. in Milano, corso Porta Vittoria, 18, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

(1239)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimenti della Direzione generale del debito pubblico in data 23 febbraio 1983, la Banca Popolare di San Benedetto del Tronto - Soc. coop. a r.l., in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e la Banca Popolare di Sassari - Soc. coop. a r.l., in Sassari, sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(1342)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 25 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1395,050	1395,050	—	1395,050	1395 —	—	1394,950	1395,050	1395,050	1395,05
Dollaro canadese	1135,900	1135,900	—	1135,900	1135,40	—	1135,400	1135,900	1135,900	1135,90
Marco germanico .	577,800	577,800	—	577,800	577,60	—	577,650	577,800	577,800	577,80
Fiorino olandese	522,760	522,760	—	522,760	522,60	—	522,650	522,760	522,760	522,75
Franco belga .	29,308	29,308	—	29,308	29,30	—	29,304	29,308	29,308	29,30
Franco francese	203,770	203,770	—	203,770	203,70	—	203,650	203,770	203,770	203,75
Lira sterlina .	2128,500	2128,500	—	2128,500	2128,45	—	2128,300	2128,500	2128,500	2128,50
Lira irlandese	1915,500	1915,500	—	1915,500	1912,70	—	1916,500	1915,500	1915,500	—
Corona danese	162,290	162,290	—	162,290	162,15	—	162,280	162,290	162,290	162,28
Corona norvegese .	196,060	196,060	—	196,060	195,40	—	195,990	196,060	196,060	196,05
Corona svedese .	188,200	188,200	—	188,200	188 —	—	188,250	188,200	188,200	188,20
Franco svizzero .	686,150	686,150	—	686,150	685,80	—	686,200	686,150	686,150	686,15
Scellino austriaco .	82,175	82,175	—	82,175	82,20	—	82,170	82,175	82,175	82,17
Escudo portoghese	15 —	15 —	—	15 —	15,25	—	14,500	15 —	15 —	15 —
Peseta spagnola .	10,694	10,694	—	10,694	10,60	—	10,700	10,694	10,694	10,70
Yen giapponese .	5,939	5,939	—	5,939	5,95	—	5,936	5,939	5,939	5,93
E.C.U. .	1320,600	1320,600	—	1320,600	—	—	1320,600	1320,600	1320,600	—

Media dei titoli del 25 febbraio 1983

Rendita 5 % 1935 .	43,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . .	95,375
» 5,50 % » » 1969-84 . .	89,150
» 6 % » » 1970-85 . .	86,150
» 6 % » » 1971-86 . .	79,700
» 6 % » » 1972-87 . .	72,900
» 9 % » » 1975-90 . .	75,350
» 9 % » » 1976-91 . .	72,225
» 10 % » » 1977-92 . .	75,825
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	71,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,400
» » » 1-8-1982/84 14% .	100,050
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,375
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,900
» » » » 1-10-1981/83 .	100,125
» » » » 1-11-1981/83 .	99,675
» » » » 1-12-1981/83 .	99,825
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,375
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,175

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,350
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,025
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,050
» » » » 1- 5-1982/84 .	98 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,350
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,475
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,700
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,650
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,300
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,625
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,225
» » » 12 % 1- 4-1984 .	94,375
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,850
» » » 12 % 1-10-1984 .	91 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1983

Dollaro USA .	1395 —
Dollaro canadese	1135,650
Marco germanico .	577,725
Fiorino olandese .	522,705
Franco belga .	29,306
Franco francese	203,710
Lira sterlina	2128,400
Lira irlandese	1916 —
Corona danese	162,285
Corona norvegese .	196,025
Corona svedese .	188,225
Franco svizzero .	686,177
Scellino austriaco .	82,172
Escudo portoghese	14,750
Peseta spagnola .	10,697
Yen giapponese .	5,937
E.C.U. .	1320,600

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo all'ammissione di allievi uditori al quarto corso di preparazione per il reclutamento di quattordici impiegati civili alla settima qualifica funzionale del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980) il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato che due candidati idonei del concorso per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici, possono essere ammessi alla frequenza del quarto corso di reclutamento in qualità di uditori.

Come da precedente avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983, presso tutte le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione è affissa la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato le prove di concorso per l'ammissione al suddetto corso di reclutamento.

Pertanto coloro che in tale graduatoria risultano oltre i primi diciassette vincitori e sono interessati alla frequenza del corso stesso in qualità di uditori, possono inoltrare domanda entro e non oltre i venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al seguente indirizzo:

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Direzione generale
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

Si rammenta che, per quanto previsto dallo stesso art. 9 sopracitato, gli allievi uditori:

a) saranno ammessi tenendo conto della posizione occupata nella suddetta graduatoria e fino alla copertura di tutti i posti disponibili;

b) potranno subentrare, sempre seguendo l'ordine di graduatoria, tra i vincitori borsisti — per vacanze che si creino durante il corso — fino alla concorrenza dei previsti diciassette posti e purché siano in possesso, a pena di decadenza, dei prescritti requisiti giuridici da documentare ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 4 aprile 1982).

(1400)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 10 gennaio 1978 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975;

Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, n. 463, reg. dec. n. 509/78 reg. ric. anno 1979 che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Livio Ruggiero per la mancata inclusione nel decreto di graduatoria, giacché non poteva valutarsi, ai fini dell'anzianità di servizio, l'attività svolta come assistente volontario presso gli ospedali riuniti di Napoli;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 84/100 (ottantaquattro centesimi);

Decreta:

Il dott Livio Ruggiero, nato a Napoli il 2 luglio 1945, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1978, con il punteggio di 84/100 (ottantaquattro centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(1169)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Cagliari.

Il rettore dell'Università degli studi di Cagliari ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Facoltà di ingegneria:

Dottorato di ricerca in « Ingegneria delle risorse del sottosuolo ».

Curricula: n. 3:
1) minerario;
2) valorizzazione dei minerali e dei materiali;
3) modellistica ed ottimizzazione del ciclo produttivo minerario-metallurgico.

Durata: 3 anni.
Posti: n. 3.
Sede convenzionata: Trieste.

Facoltà di lettere:

Dottorato di ricerca in « Storia medioevale ».

Curricula: n. 1:
1) storia italo-iberica del basso medioevo.

Durata: 3 anni.
Posti: n. 3.
Sede convenzionata: Sassari.

Facoltà di medicina e chirurgia, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali:

Dottorato di ricerca in « Neuroscienze ».

Curricula: n. 3:
1) neuropsicofarmacologia;
2) neuropsicotossicologia;
3) neurologia comportamentale.

Titolo conseguibile:
scienze neurologiche;
scienze psichiatriche;
scienze psicologiche.

Durata: 5 anni.
Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Bologna, Modena, Napoli, Roma e Sassari.

Facoltà di scienze politiche:

Dottorato di ricerca in « Storia e istituzioni dell'Asia e dell'Africa moderna e contemporanea ».
Durata: 3 anni.
Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Lecce, Macerata, Napoli e Pisa.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, via Università, 40, 09100 Cagliari.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(1376)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 giugno 1981, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1981, registro n. 21 Difesa, foglio n. 75);

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1981, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto (registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1981, registro n. 41 Difesa, foglio n. 242);

Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 1982, con il quale sono nominati i membri aggiunti per gli esami facoltativi di lingue estere (registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1982, registro n 9 Difesa, foglio n. 333);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici:

1) Milano Edmondo Livio punti 901
2) Milesi Domenico » 896
3) Porcari Giovanni » 860
4) Fois Mario » 852
5) Pellino Pasquale » 807
6) Collepiccolo Mauro » 798
7) Fiorani Paolo » 790
8) Renella Vincenzo » 779

Specialità edili:

1) Briamonte Antonio punti 968
2) Cirillo Marco Flavio » 806

Specialità elettricisti:

1) Golvelli Ettore punti 868
2) Caciano Giovanni » 776
3) Bartomeoli Massimo » 772

Specialità elettronici:

1) Lombardo Francesco Paolo punti 958
2) Capasso Decio » 922
3) Ianniciello Angelo » 910
4) Piccione Donato » 887
5) Serra Renato » 865
6) Capacchione Ignazio » 835
7) Morandi Rodolfo » 832
8) Cavalli Alfredo . . . . punti 830
9) Rutigliano Luigi . . . . » 784
10) Sortino Bruno . . . . » 783

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 4 giugno 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1982
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 35

(1067)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettronici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 ultimo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto ministeriale 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale n. 31 del 31 luglio 1982 (data di pubblicazione 12 novembre 1982) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1982, registro n. 24 Difesa, foglio n. 26, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettronici.

(1154)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore nel ruolo organico della carriera di concetto del periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità architettonico-edile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 ultimo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto ministeriale 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale n. 31 del 31 luglio 1982 (data di pubblicazione 12 novembre 1982) è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1982, registro n. 33 Difesa, foglio n. 108, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità architettonico-edile.

(1155)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 58 del 1° marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» in Genova-Quarto: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico ad un posto di capo centro meccanografico.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico professionale.

Diario delle prove scritte per i concorsi a posti di collaboratore tecnico professionale.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1982, n. **14.**

Modificazione del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7: « Regolamento di esecuzione alla legge sull'assistenza di base ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 27 *luglio* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modificazioni, concernente l'assistenza di base in provincia di Bolzano;

Visto l'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale del 4 marzo 1980, n. 7;

Visto il parere della commissione provinciale per l'assistenza di base espresso nella seduta del 25 maggio 1982, relativo alle modifiche dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale del 4 marzo 1980, n. 7;

In esecuzione delle deliberazioni della giunta provinciale n. 3374 del 7 giugno 1982 e n. 3674 del 25 giugno 1982;

Decreta:

1) Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, è sostituito dal seguente comma:

« Le quote familiari, per il calcolo di cui al primo comma, sono stabilite nelle seguenti percentuali:

persona singola: 120 % della quota base;

capo famiglia: 100 % della quota base;

secondo componente della famiglia: 70 % della quota base;

terzo e quarto componente della famiglia: 40 % della quota base;

familiari oltre il quarto componente della famiglia: 20 % della quota base.

2) Il decreto del presidente della giunta provinciale del 7 giugno 1982, n. 11, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 luglio 1982

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 7, *foglio n.* 170

(681)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 agosto 1982, n. **16.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6: « Ordinamento delle piste da sci ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 5 *ottobre* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 3258 del 28 maggio 1982, concernente « Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6 "Ordinamento delle piste da sci" »;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

(1) E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6 « Ordinamento delle piste da sci ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 26 agosto 1982

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1982
Registro n. 10, *foglio n.* 51

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
della legge provinciale 26 *febbraio* 1981, *n.* 6:
« Ordinamento delle piste da sci »

Art. 1.
Caratteristiche tecniche e classificazione

(1) Le aree destinate alla pratica dello sci vengono classificate come segue:

1) *pista da sci*: tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, normalmente accessibile, preparato, segnato, controllato e protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe;

2) *itinerari sciistici*: percorsi destinati alla discesa con sci normalmente accessibili, segnati, non preparati né controllati ma protetti secondo ragionevoli previsioni solo contro il pericolo di valanghe.

Piste da sci ed itinerari sciistici rispettivamente tratti degli stessi possono assumere in determinati casi le caratteristiche di una pista di trasferimento (skiweg);

3) *pista da fondo*: tracciato appositamente destinato al percorso da fondo, normalmente accessibile, preparato, segnato e protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe;

4) le aree situate al di fuori della sede di piste da sci, di itinerari sciistici e di piste da fondo di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo non vengono né segnati, né protetti o controllati e non sono soggetti alle disposizioni della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, di seguito denominata « legge » e del presente regolamento.

(2) La protezione dal pericolo di valanghe di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente comma e al secondo comma dell'art. 5 può avvenire anche solo mediante apposita segnaletica di chiusura delle piste da sci rispettivamente degli itinerari sciistici e delle piste da fondo.

Art. 2.
Segnaletica e suddivisione dei gradi di difficoltà

(1) Di massima la segnaletica delle piste da sci e degli itinerari sciistici devono consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità. Ove situazioni particolari lo richiedano si dovrà provvedere alla delimitazione laterale delle piste. Ciò vale anche quando si è in presenza di strettoie, sbarramenti, diramazioni, oppure in situazioni di pericolo di caduta.

(2) *a*) Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:

1) *piste facili* (segnate in blu): la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;

2) *piste di media difficoltà* (segnate in rosso): la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;

3) *piste difficili* (segnate in nero): la loro pendenza supera i valori massimi delle « piste rosse ».

b) Gli itinerari sciistici vengono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà. Le piste di trasferimento (skiwege) non devono superare di norma una pendenza del 10%, ad eccezione di brevi tratti.

(3) La segnaletica del grado di difficoltà all'inizio della pista nonché in prossimità di incroci e diramazioni deve avvenire con la segnaletica prevista dalla vigente normativa UNI. Nel restante tracciato possono essere usati anche altri segnali, dichiarati idonei dalla commissione tecnica per le piste da sci.

(4) I segnali di obbligo, divieto, pericolo e informazione sono quelli previsti dalla vigente normativa UNI.

(5) La sostituzione di marcatura e segnaletica non conforme alle disposizioni del presente articolo deve avvenire entro la data del 31 dicembre 1982.

(6) La commissione tecnica per le piste da sci e/o l'ufficio piste possono inoltre disporre che nell'ambito delle stazioni di entrata e/o uscita degli impianti di risalita venga collocata in maniera ben visibile una tabella d'orientamento con l'indicazione delle piste servite dall'impianto, della loro denominazione e del grado di difficoltà. La tabella deve indicare inoltre se le piste sono aperte o chiuse nonché l'ora in cui viene effettuato l'ultimo controllo del servizio piste.

(7) Ove necessario la commissione tecnica per le piste da sci e/o l'ufficio piste possono disporre la collocazione di indicatori direzionali nonché la rimozione di segnaletica contraddittoria.

Art. 3.

Documentazione

(1) Per il rilascio del benestare all'apprestamento di un'area sciabile di cui all'art. 6 della legge per la quale non siano necessari lavori di costruzione, va presentata la seguente documentazione:

1) domanda;

2) inserimento del tracciato (pista da sci e relativo impianto di risalita) sul relativo estratto del piano urbanistico comunale, firmato dal progettista e dal richiedente;

3) relazione tecnica illustrativa, firmata dal progettista e dal richiedente con le seguenti indicazioni: descrizione delle caratteristiche tecniche della pista di sci e motivazione in ordine alla necessità dell'impianto sotto il profilo sportivo e turistico, proposta del grado di difficoltà, portata oraria dell'impianto di risalita, lunghezza, dislivello e larghezza media della pista nonché i dati di cui al punto 3) dell'art. 6 della legge;

4) in caso di richiesta per imposizione della servitù di pista vanno indicati sulla rispettiva mappa catastale i relativi terreni con indicazione della superficie da asservire.

(2) Qualora siano necessari lavori di costruzione o di movimento di materiale alla documentazione di cui sopra vanno allegate inoltre quattro copie del relativo tracciato sulla mappa catastale e quattro copie del progetto esecutivo presentato per l'ottenimento della concessione edilizia riguardante quel tratto, per il quale sono previsti dei lavori di costruzione. Le sezioni longitudinali devono essere riportate almeno in scala 1:1000 mentre le sezioni trasversali vanno rappresentate almeno in scala 1:200. Ove necessario l'ufficio provinciale competente potrà richiedere, nei casi suindicati, ulteriori documenti ritenuti necessari.

(3) Il parere per l'inserimento nel piano urbanistico rispettivamente per la modifica dello stesso di cui all'art. 3, quarto comma della legge viene rilasciato verso presentazione dei documenti previsti dai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. Ove necessario l'ufficio provinciale competente potrà richiedere ulteriori documenti ritenuti utili.

(4) Il parere di massima di cui all'art. 6, punto 6) della legge viene rilasciato verso presentazione dei documenti previsti dai punti 1) e 2) del presente articolo. Ove necessario l'ufficio provinciale competente potrà richiedere ulteriori documenti utili.

(5) Tutti i pareri previsti dalla legge provinciale dell'8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche vengono rilasciati verso presentazione dei documenti previsti dai punti 1) e 2) del presente articolo con l'indicazione delle modifiche eventualmente progettate.

Art. 4.

Individuazione del vincolo urbanistico

(1) Ai sensi dell'art. 3, secondo comma della legge si procede soltanto qualora l'utilizzo delle aree comporti un'alterazione del terreno, del manto vegetale nonché la realizzazione di infrastrutture fisse, per le quali in base alle disposizioni di legge vigenti non è necessaria la concessione edilizia.

Art. 5.

Manutenzione e sorveglianza delle piste

(1) Il manto nevoso di una pista deve essere preparato e mantenuto in condizioni idonee alla pratica dello sci.

(2) A prescindere dalle prescrizioni di carattere generale in ordine alla manutenzione delle piste disposte dagli uffici provinciali competenti la commissione tecnica per le piste di sci e/o l'ufficio piste, ove lo ritenessero necessario, possono prescrivere in singoli casi lavori di manutenzione particolari.

(3) Il servizio piste è composto da una o più persone che controllano lo stato di manutenzione della pista, la segnatura e la segnaletica nonché le misure di sicurezza esistenti.

(4) Il servizio piste provvede inoltre, su provvedimento motivato dell'autorità competente per territorio, alla chiusura rispettivamente alla riapertura della pista di sci con l'apposizione dell'apposita segnaletica. Per gli itinerari sciistici a dette operazioni provvede il titolare stesso rispettivamente un suo delegato. Il servizio piste chiude altresì, totalmente o parzialmente, la pista qualora vengano a mancare le condizioni di cui al primo comma.

(5) Dopo la chiusura degli impianti di risalita devono essere eseguite discese di controllo per accertare che sulle piste servite dagli stessi non siano rimasti sciatori in difficoltà.

(6) Su richiesta motivata del titolare delle aree sciabili si può prescindere dalla istituzione del servizio piste nei casi in cui l'estensione della pista, le caratteristiche e l'ubicazione della medesima garantiscono la sicurezza degli utenti. In detto caso la rispettiva domanda va rivolta all'assessore provinciale competente, il quale, sentita la commissione tecnica per le piste da sci, può emettere mediante decreto la rispettiva autorizzazione.

(7) Compatibilmente con l'esplicazione del servizio di cui al terzo comma i relativi addetti possono esplicare anche altre funzioni.

Art. 6

Servizio soccorso

(1) Il servizio soccorso è composto di persone addestrate in materia di pronto soccorso, le quali sono dotate di attrezzature e di equipaggiamenti necessari e idonei per una prima medicazione e per il trasporto dell'infortunato ed hanno il compito di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulla pista. La responsabilità del servizio soccorso piste cessa con la consegna dell'infortunato al servizio di trasporto dei feriti, al servizio sanitario o su richiesta dell'infortunato stesso.

(2) Con decreto dell'assessore provinciale competente per materia possono essere emanate istruzioni per definire le strutture, l'organizzazione operativa e le attribuzioni dei servizi di soccorso.

(3) Su richiesta dei titolari delle aree sciabili si può prescindere dall'istituzione dei servizi di soccorso nei casi in cui l'estensione della pista ed altre circostanze locali consentano il recupero tempestivo e funzionale degli infortunati.

(*Omissis*).

(682)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 agosto 1982, n. 17.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *settembre* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, art. 17 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10 e art. 29 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative alla articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, modificato

con i propri decreti 23 luglio 1976, n. 37; 26 ottobre 1976, n. 54; 2 febbraio 1977, n. 5; 17 maggio 1977, n. 21; 22 luglio 1977, n. 36; 16 novembre 1977, n. 53; 19 gennaio 1979, n. 5; 17 maggio 1979, n. 24; 30 novembre 1979, n. 50; 23 dicembre 1980, n. 35; 28 aprile 1981, n. 12; 11 settembre 1981, n. 32; nonché 19 ottobre 1981, numero 36;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4036 del 12 luglio 1982, concernente una modifica del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 11 del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19 e modificato con decreto 19 ottobre 1981, n. 36, è inserita dopo la zona n. 5 la zona n. 5-*bis* Appiano, la cui ubicazione a delimitazione è contenuta nell'allegato estratto del piano urbanistico comunale vigente, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 27 agosto 1982

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982
Registro n. 9, *foglio n.* 127

(*Omissis*).

(683)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 novembre 1982, n. **19-81**/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per quanto concerne la determinazione dell'orario di servizio per il personale addetto al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi - reparto medico.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 26 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento numero 13708 del 26 novembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto medico, per le esigenze connesse con l'impiego delle macchine analizzatrici automatiche per esami siero immunologici, l'orario di servizio può essere articolato in un turno giornaliero dalle **ore 8 alle ore 15,12, per cinque giorni in settimana e per un** totale di 36 ore settimanali.

Il direttore del reparto medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi provvede, settimanalmente, a determinare il personale destinato ad operare secondo l'orario di cui al presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 29 novembre 1982

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1983
Registro n. 2, *foglio n.* 50

(759)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, **n. 5.**

Disciplina per il trasferimento dei beni e del personale dei centri di servizi culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalla data del 1° gennaio 1983 cessa il regime di convenzione tra la regione Marche, il Cif provinciale di Ascoli Piceno e il comune di Ascoli Piceno per la gestione dei due centri di servizi culturali ex cassa per il mezzogiorno di S. Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno.

I beni e le attrezzature dei centri sono trasferiti ai rispettivi comuni.

Alle operazioni per il passaggio dei beni provvede un commissario straordinario nominato dal comune ove ha sede il centro.

Art. 2.

Dalla stessa data del 1° gennaio 1983 e fino all'inquadramento nei ruoli dei rispettivi comuni, il personale, costituito da un numero massimo di sette unità, in servizio continuativo e a tempo pieno almeno dal 1° maggio 1974, viene trasferito alla Regione e inquadrato con tale decorrenza agli effetti giuridici ed economici nel livello di corrispondenza fissato nella tabella allegata alla presente legge.

Il personale di cui al comma precedente fa parte del contingente del personale regionale, distinto per livello funzionale, previsto dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, che resta fissato in 1986 unità.

Il trattamento economico riconosciuto è quello iniziale del livello di inquadramento.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato ai comuni ove hanno sede i centri, per lo svolgimento di funzioni di carattere culturale e sociale.

Art. 3.

L'onere per l'attuazione della presente legge, graverà sul capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, rubrica 1ª, programma — personale in servizio — « Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo... » e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 gennaio 1983

MASSI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI REGIONALI E LE QUALIFICHE DEI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI

Centro di servizi culturali	Regione
Direttore del centro	VI livello
Operatore culturale	V livello
Aiuto operatore culturale	

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1983, n. 6.

Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

In attuazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, per l'adempimento dei compiti relativi alle attività scientifiche e amministrative, al centro regionale per i beni culturali è assegnato il contingente di personale determinato, per livelli e figure professionali, dalla allegata tabella, fermo restando il limite dei contingenti numerici complessivi per ciascun livello professionale stabilito dalla tabella *C* della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, così come modificati con legge regionale 22 maggio 1975, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio regionale, sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali, nomina il direttore del centro fra persone di alta qualificazione culturale e di provata esperienza.

L'incarico è conferito dal presidente della giunta regionale ai sensi e con le modalità di cui all'art. 53 dello statuto. Qualora l'incarico venga conferito a esperto estraneo all'amministrazione regionale, allo stesso spetta un compenso omnicomprensivo annuo non superiore a quello previsto per il coordinatore del servizio programmazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, e successive modificazioni, e in rapporto alle modalità di svolgimento, durata ed entità dell'incarico da stabilirsi con il provvedimento di conferimento dell'incarico stesso. Qualora l'incarico venga conferito a un dipendente regionale al medesimo spetta l'indennità di funzione di coordinatore.

Il centro è alle dipendenze funzionali della giunta regionale.

Il direttore cura il funzionamento del centro e il suo coordinamento con i servizi della Regione aventi compiti connessi; elabora i programmi di ricerca ed è responsabile della loro attuazione; partecipa con voto consultivo ai lavori della consulta regionale per i beni culturali ».

Art. 3.

Nei concorsi previsti dall'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1980, n. 52, i residui posti vacanti in eccedenza ai 67 previsti dall'art 2 della legge medesima ed agli ulteriori 17 previsti dall'art. 1 della legge regionale 3 settembre 1980, n. 53, sono riservati, nel limite di otto unità, al personale incaricato che ha superato le prove selettive pubbliche ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, a condizione che tale personale abbia prestato attività almeno dal 1° marzo 1981 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, 3 e 4 della legge regionale 29 agosto 1980, n. 52.

Titolo II

FUNZIONI

Art. 4.

Per l'espletamento di attività tecnico-scientifiche previste dalla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, il centro regionale per i beni culturali si articola in tre uffici:

a) ufficio biblioteche e archivi;

b) ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici e beni d'arte contemporanea;

c) ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e convegni.

Art. 5.

Compete all'ufficio archivi e biblioteche l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche previste in materia dalla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53.

In particolare l'ufficio:

a) svolge attività di ricerca e promuove il censimento in materia di biblioteche, archivi storici e beni librari;

b) predispone e aggiorna l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico, assicura consulenza e coordinamento bibliografico e catalografico metodologicamente omologato, in collegamento con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e in collaborazione con le amministrazioni locali;

c) promuove in collaborazione con gli enti locali la costituzione dei sistemi bibliotecari territoriali e urbani e ne coordina il funzionamento;

d) attua interventi di tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e manoscritto, esercita un'azione di controllo e di vigilanza sul mercato antiquario e coordina le procedure di restauro del materiale raro e di pregio;

e) promuove e coordina la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico per le biblioteche e gli archivi storici in collaborazione con il servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria.

Art. 6.

Compete all'ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici e beni d'arte contemporanea l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche previste in materia dalla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53.

In particolare l'ufficio:

a) collabora ad attività di ricerca, censimento e inventariazione dei beni di interesse archeologico, storico-artistico demoantropologico, ambientale e naturalistico in collegamento con i competenti organi dello Stato e con gli altri enti operanti in materia;

b) concorre negli interventi di tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale anche mediante la diffusione dei dati e informazioni in materia;

c) svolge attività di individuazione e segnalazione di interventi restaurativi in collaborazione con i competenti organi dello Stato;

d) collabora al censimento e all'inventariazione dei centri storici, degli insediamenti sparsi, delle unità e dei complessi edilizi di emergente valore storico e culturale e alla consulenza in ordine al restauro e agli interventi di risanamento conservativo nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali previo accordo con i competenti organi periferici dell'amministrazione regionale;

e) promuove e coordina corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento del personale addetto alla conservazione, valorizzazione e restauro dei beni culturali in collaborazione con il servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria;

f) offre consulenza negli interventi di organizzazione museografica e coordina le iniziative di didattica museale.

Art. 7.

L'ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e convegni cura la ricerca e la raccolta dei beni cine-audiovisivi con particolare riguardo a quelli di argomento regionale, coordinando iniziative e programmi di diffusione degli stessi diretti alla fruizione dei beni cine-audiovisivi da parte della comunità marchigiana.

Cura inoltre i rapporti a fini sia di informazione e documentazione, sia di organizzazione di mostre e convegni, con gli enti locali, istituzioni, associazioni culturali e organi periferici dell'amministrazione statale.

In particolare l'ufficio:

a) raccoglie e ordina il materiale documentario quale fotografie, schede e rilevazioni cartografiche, inventari e ogni altro bene cine-audiovisivo di importante interesse artistico o storico, coordinando iniziative e programmi per la diffusione di tali beni sul territorio al fine di una adeguata e organica fruizione da parte della comunità regionale;

b) cura la pubblicazione di un organo di diffusione periodica che si configuri come strumento interattivo tra le attività, le metodologie, i programmi e le finalità del centro e le iniziative espresse da altre istituzioni del territorio regionale, anche per realizzare un momento di confronto con le attività delle altre regioni e le parallele iniziative nell'ambito della gestione dei beni culturali;

c) classifica e organizza per modelli tematici le informazioni raccolte con i programmi di ricerca, con particolare riguardo a esigenze di automazione dell'attività del centro;

d) promuove l'organizzazione di mostre conseguenti ai risultati delle ricerche attuate dagli altri uffici del centro o comunque attinenti ai beni culturali di interesse locale e regionale e cura la stampa e la pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte dal centro o da altri enti, istituti, associazioni o privati;

e) promuove convegni, seminari, tavole rotonde su argomenti e problemi di politica culturale per la valorizzazione dei beni culturali.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIAMENTO

Art. 8.

Fino all'attuazione delle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53 e comunque fino al 31 dicembre 1983 i contributi previsti dagli articoli di cui alla citata legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, sono concessi sulla base di un piano di riparto approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentita la consulta per i beni e le attività culturali.

Art. 9.

L'onere per l'attuazione della presente legge, grava sul cap. 1210101 già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 25 gennaio 1983

MASSI

TABELLA

N.	Livello	Figure professionali
3	VIII	8.1 - n. 1; 8.5 - n. 1; 8.6 - n. 1;
2	VII	7.4 - n. 2;
9	VI	6.2 - n. 8; 6.4 - n. 1;
2	IV	4.1 - n. 2;
1	II	2.1 - n. 1.
17		Totale del contingente del personale del centro regionale per i beni culturali.

(954)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830610)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.